

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 22 GIUGNO 1961

(50^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MAGLIANO

INDICE

Disegni di legge:

« Sospensione estiva di termini processuali »
(75) (D'iniziativa del senatore Bisori) (Seguito
della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 687, 690, 691, 693
AZARA	693
CAROLI	690
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	688, 691, 693
GRAMEGNA	689, 690
JODICE	693
MASSARI, <i>relatore</i>	688, 692
PAPALIA	689, 691
PICCHIOTTI	688, 691
RICCIO	689, 690
ROMANO	688

« Riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione dei minorenni » (1346) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	693, 695
CAROLI, <i>relatore</i>	694
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	695
ROMANO	695

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Azara, Berlingieri, Caroli, Cemmi, Cornaggia Medici, Gramagna, Jodice, Leone, Magliano, Massari, Papalia, Pelizzo, Picchiotti, Riccio, Romano Antonio e Terracini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Dominèdò.

GRAMEGNA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Bisori: « Sospensione estiva di termini processuali » (75)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Bisori: « Sospensione estiva di termini processuali ».

Nel corso della passata seduta all'ampia relazione tenuta dal senatore Massari seguì una discussione, cui hanno partecipato molti membri della Commissione; alcuni colleghi espressero dubbi sulla opportunità di attribuire al giudice la facoltà di dichiarare l'urgenza di cause non previste ed elencate nella legge, con provvedimento non impugnabile.

M A S S A R I, *relatore*. Quanto alla mia opinione nei riguardi del provvedimento in esame, mi richiamo a quanto ebbi a dichiarare nella relazione.

L'espressione « ferie degli avvocati » è, a mio avviso, impropria, in quanto si tratta, in realtà, di « sospensione di termini processuali », in materia civile e penale. Quale sospensione si possa avere in materia penale, non posso facilmente comprendere.

Per ciò che riguarda la materia civile il disegno di legge si limita a ripetere quanto stabilito dall'articolo 92 del testo unico sull'ordinamento giudiziario, che indica i casi di urgenza.

Si pone in dubbio l'opportunità di attribuire al magistrato la facoltà di indicare la urgenza in casi non previsti dall'ordinamento giudiziario; senonchè, il magistrato potrebbe già sulla base dell'ordinamento giudiziario (articoli 91 e 92) prescrivere il carattere di urgenza. L'unica innovazione operata dal provvedimento consiste nelle modalità del provvedimento non impugnabile, il quale « dev'essere notificato alle parti ed ai loro difensori. In tal caso, qualora il termine processuale sia scaduto tra il 1° agosto e la data di notificazione del provvedimento, o scada entro i dieci giorni dalla notificazione stessa, l'avvocato o il procuratore è ammesso a compiere l'atto entro dieci giorni dall'anzidetta notifica ».

Pertanto, se il disegno di legge in esame dovesse essere approvato, gli avvocati resterebbero ancora sottoposti all'incerto criterio del magistrato, che stabilirà a suo piacimento l'urgenza o meno delle cause penali e civili.

D O M I N E D O', *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il pensiero del Governo nei riguardi del provvedimento

in oggetto è già stato espresso la volta scorsa.

Il Governo apprezza molto l'intendimento del senatore Bisori, ma i membri della Commissione, nella loro qualità di tutori del diritto e di ciò che di più delicato vi è nell'ordinamento processuale, comprenderanno certamente come io non possa ritenere opportuno, in tema di termini processuali, sconvolgere questa parte dell'ordinamento della giustizia, senza una adeguata finalità sociale, umana e morale.

Gli avvocati, lo sappiamo tutti, non avranno mai le ferie, anche nel caso che il provvedimento in esame venisse approvato. Diciamolo pure chiaramente; essi saranno sempre ugualmente oberati di lavoro: del resto, questi sono gli inconvenienti della libera professione.

L'approvazione del disegno di legge in esame, a mio avviso, sconvolgerebbe dunque l'ordinamento processuale in tema di termini, senza conseguire alcun effetto tangibile nei confronti dell'attuale situazione, la quale rimarrebbe invariata.

Mi sia consentito ribadire questo concetto con la massima chiarezza ed energia. Ritengo che sarebbe un atto di debolezza accettare l'alterazione dei termini processuali, che è quanto di più geloso vi sia nel congegno processuale.

P I C C H I O T T I. Apprezzo e condivido le osservazioni del Sottosegretario. Penso tuttavia che si potrebbe forse trovare una soluzione che offrisse un lenimento alla fatica di noi avvocati, che è davvero rilevante, soprattutto quando dobbiamo dividere il nostro tempo tra l'attività professionale ed altre attività.

R O M A N O. Sono completamente d'accordo con quanto ha dichiarato il Sottosegretario.

In effetti, se nell'ordinamento processuale vi è qualcosa che dev'essere rispettato, e che, nell'interesse di tutti, è necessario non modificare, questo è proprio il rigore dei termini processuali.

È interesse di tutti mantenere fermo questo cardine dei termini; essi sono stati spostati, sino ad oggi, solo in casi, veramente ecce-

zionali, di epidemie o terremoti, ma mai per cause poco rilevanti come le ferie estive.

D'altra parte, che il problema sia poco sentito anche dalle categorie interessate, lo dimostra il fatto che nei sette anni che sono trascorsi da quando il provvedimento è stato presentato al Senato, non se ne è mai parlato.

Credo, infine, che quella di avvocato sia una professione libera, nella quale ognuno può scegliere le ferie quando le preferisce, e sono certo che nessun magistrato sia prevenuto contro gli avvocati al punto da non tener conto delle loro esigenze dopo lunghi periodi di lavoro.

P A P A L I A . Non sono d'accordo con quanto ha detto il senatore Romano.

È proprio adottando il criterio di non modificare i vecchi istituti, quando non si può modificarli in modo radicale, che ancora oggi vige nella nostra legislazione quanto avrebbe dovuto essere abrogato con la nuova Costituzione.

Adottando quel criterio, noi legislatori abbiamo largamente meritato la qualifica di incapaci ad adattare la legge alle necessità attuali della vita. Si parla spesso, ad esempio, delle manchevolezze della legge di pubblica sicurezza, ma essa vige ancora con tutte le sue manchevolezze.

Per quanto riguarda le ferie, a mio avviso il disegno di legge in esame si ispira a un concetto di giustizia: se ai magistrati è consentito il riposo estivo, non vedo perchè esso non debba essere concesso anche agli avvocati. Entrambe le categorie collaborano allo stesso scopo, operano nello stesso campo, ed hanno gli stessi diritti e doveri.

Mi preoccupa soprattutto delle cause penali. Ritengo infatti si debba evitare quanto avviene anche oggi con le leggi vigenti; ossia che, quando in un Tribunale non vi siano cause urgenti da giudicare, vengono espletate le altre, ed in tal modo l'avvocato che ha stabilito di prendersi un periodo di ferie, si trova di fronte ad improvvisi impegni sorti non per volontà della legge cioè per una situazione di obiettiva necessità, ma a causa esclusivamente del desiderio di un presidente di tribunale, il quale, dovendo inviare una

statistica a fine d'anno, si preoccupa di inviarla fatta a modo suo.

Questo è il primo aspetto del problema. Il secondo è quello delle cancellerie, le quali, durante il periodo feriale, si liberano di tutto il lavoro sul quale incombono scadenze, degli avvisi, eccetera, creando per gli avvocati l'impossibilità di godere di un periodo di meritato riposo.

Il terzo aspetto di cui volevo parlare è quello delle notifiche agli imputati contumaci; anche esse vengono espletate nel periodo feriale, solo perchè questo fa comodo alle cancellerie.

Concludendo, ritengo che, se vi è un periodo feriale per i magistrati, non vi è ragione perchè non vi sia anche per gli avvocati. Tutto quanto non è « urgente », nel senso vero della parola, anche in materia penale, non dovrebbe essere espletato in periodo feriale.

R I C C I O . Mi associo alle dichiarazioni del senatore Romano. Ritengo infatti che il disegno di legge sia stato ispirato da un intendimento di mimetismo, nobile, ma pur sempre mimetismo, del lavoro professionale libero rispetto al lavoro professionale dipendente.

Anche la questione dello sciopero degli avvocati non è stata da me condivisa per gli stessi motivi, in quanto quella dell'avvocato è una professione libera: non è l'avvocato che dipende dal cliente, ma il cliente dall'avvocato. Sarà dunque l'avvocato stesso a decidere quali ferie possa scegliersi. Naturalmente, parlo con l'esperienza di un civilista, perchè non sono un penalista.

G R A M E G N A . Ogni civilista ha un avversario; egli può dunque regolare le proprie cose a modo suo, ma l'avversario può regolarle in modo diverso.

R I C C I O Chi è abile può fare a modo proprio.

Dalle parole del senatore Papalia, traggo conclusioni opposte alle sue, in quanto, se egli stesso ha ammesso che gli inconvenienti che hanno motivato la presentazione del disegno di legge non sono dovuti a carenze della legge, ma alle modalità dell'applicazione

della legge stessa, è ovvio dedurre che, qualunque legge venga ora approvata, non servirà ad ovviare tali inconvenienti

PRESIDENTE. Nella seduta precedente i senatori Jodice e Monni ebbero ad osservare che il provvedimento in esame intendeva modificare gli articoli 91 e 92 dell'ordinamento giudiziario, e proposero che fosse soppressa la citazione di detti articoli anche perchè essi non contemplano le cause davanti al pretore.

Venne allora stabilito di rinviare il seguito della discussione, in attesa che fossero elaborati eventuali emendamenti. Chiedo pertanto ai membri della Commissione di presentare gli emendamenti che avessero elaborati nel frattempo.

GRAMIGNA. L'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede la sospensione « dei termini processuali stabiliti per atti che richiedono opera di avvocato o procuratore quando tali termini scadono fra il 1° agosto ed il 15 settembre ».

Non comprendo e non condivido le affermazioni del Sottosegretario, secondo le quali la materia dei termini processuali sarebbe troppo delicata per poter essere modificata. Nel caso che il provvedimento venisse approvato, non accadrebbe in realtà nulla di pericoloso. Esso tratta infatti soltanto di sospensione di termini per quegli atti che richiedono opera di avvocato o di procuratore. Non sono d'accordo poi con i colleghi che affermano che l'avvocato, poichè espleta una libera professione, non ha diritto alle ferie.

In materia penale gli inconvenienti che devono essere ovviati sono stati illustrati dal senatore Papalia. In materia civile, invece, l'avvocato ha a che fare con un avvocato di parte contraria. Può avvenire, ad esempio, che il vincitore voglia attendere l'epoca in cui si avvicinano le ferie per notificare la sentenza e tentare di far decorrere i termini per proporre appello.

RICCIO. C'è però anche l'interesse del vincitore a non veder ritardata la propria vittoria.

GRAMIGNA. È evidente che il vincente ha interesse soprattutto a veder passata in giudicato la propria vittoria.

Per quanto ho detto mi dichiaro favorevole al disegno di legge. Il Presidente ha ricordato che nel corso della passata seduta i senatori Jodice e Monni chiesero che venisse soppressa la citazione degli articoli 91 e 92 dell'ordinamento giudiziario.

Anche io sono d'accordo sia perchè quei due articoli non fanno menzione del pretore, sia perchè tutti e due quegli articoli, quando accennano a cause che presentano carattere d'urgenza, si riferiscono all'urgenza dichiarata dal magistrato; penso che si potrebbe migliorare il testo del provvedimento elencando con esattezza le cause cui si deve attribuire carattere urgente.

CAROLI. Fin dalla volta scorsa ho espresso il mio parere contrario al disegno di legge che esaminiamo e oggi sono stati messi in luce dai senatori Riccio e Romano e dal Sottosegretario Dominedò alcuni punti della questione che mi pare non siano superabili.

Indubbiamente, è giusto quanto ha dichiarato il senatore Papalia sullo stato di disagio in cui si trovano tutti gli avvocati e in cui si troveranno sempre, aggiungo io, anche se venisse approvato questo provvedimento.

Si è detto: se i magistrati hanno la possibilità di godersi le loro ferie con tranquillità, perchè non dev'essere così anche per gli avvocati?

Il fatto è che i magistrati, se necessita la loro presenza, possono essere sostituiti in qualsiasi momento e che le loro ferie sono distribuite in un ampio periodo di tempo, cosa che invece non avverrebbe se si adottasse questo provvedimento che costringerebbe gli avvocati a prendere le vacanze solo in un certo periodo.

Tale periodo di riposo andrebbe dal 1° agosto al 15 settembre, mentre è noto che uno studio professionale dove non ci sia un collaboratore non può andare avanti a meno che un collega non si presti a sbrigare il lavoro durante le ferie del titolare.

Questo è un fatto concreto da tener presente; io stesso, che da anni faccio l'avvocato, quando non avevo l'aiuto di un sostituto, affidavo ad un collega estraneo la direzione dello studio durante la mia assenza.

Non voglio sottovalutare quello stato di disagio messo in rilievo dal senatore Papalia, ma penso che esso possa essere elimina-

to attraverso rimedi più semplici e soprattutto attraverso istruzioni ai Presidenti dei Tribunali.

Nel caso che questi interventi non bastassero si potrebbe ricorrere ad altri mezzi quale, ad esempio, la modifica degli articoli 91 e 92 del testo unico sull'ordinamento giudiziario ove sono elencate le cause che le Corti ed i Tribunali devono trattare durante il periodo di ferie dei magistrati, alle quali si aggiungono quelle che comunque presentano carattere d'urgenza.

P I C C H I O T T I. Devo far osservare al senatore Caroli che c'è una distinzione fondamentale tra avvocati civilisti e penalisti.

Il sostituto penalista, infatti, non esiste negli studi, anche in quelli più importanti perchè la fiducia del cliente è diretta al titolare dello studio e non anche al suo sostituto come invece può avvenire in campo civile.

Ecco la ragione per cui gli avvocati penalisti non hanno mai un momento di riposo.

P R E S I D E N T E Permettete che intervenga in questa discussione.

Mi pare che le difficoltà prospettate potrebbero essere facilmente superate se, invece del presente disegno di legge, se ne preparasse un altro di modifica degli articoli 91 e 92 dell'ordinamento giudiziario. Tali articoli, che contengono l'elenco delle cause urgenti, consentono al magistrato di riconoscere l'urgenza in casi non elencati e previsti. È qui che è possibile e si deve operare. Se noi facciamo in modo che le cause che possono essere trattate nel periodo estivo sono soltanto quelle espressamente previste e lo stabiliamo in sede di ordinamento giudiziario, modificando i due articoli predetti, indirettamente risolviamo il problema delle ferie degli avvocati senza operare alcuna alterazione del sistema dei termini processuali.

D O M I N E D O', *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Da tutto ciò che è stato detto, con assoluta sincerità di intenti da tutte le parti, è facile rilevare che la via prescelta non sia la più idonea a risolvere il problema che ci interessa

La soluzione del problema dovrebbe essere basata su due punti

Il primo di questi riguarda le funzioni dell'esecutivo che non è nè inerte nè impotente, ma fa il suo dovere di ordine generale e lo farà specificamente quando da questa Commissione verranno fissati quei criteri che attendono all'organizzazione della giustizia e che non possono non essere tenuti nel giusto conto.

Il secondo punto è stato acutamente individuato nella proposta fatta dall'onorevole Presidente. Dichiaro che vi aderisco senz'altro, perchè modificando, con un nuovo disegno di legge, gli articoli 91 e 92 dell'ordinamento giudiziario, la soluzione del problema si fa semplice e lineare.

L'articolo 91 prevede tre casi in cui i magistrati possono trattare cause anche durante il periodo feriale: quando vi siano imputati detenuti; quando il reato possa prescrivarsi; quando la causa presenti comunque carattere d'urgenza.

Ora, non c'è dubbio che attraverso le maglie di quest'ultimo caso può passare tutto e che quindi il riposo del professionista viene reso, di fatto, impossibile.

Identico è il caso dell'articolo 92.

In sede di modifica dei due articoli potremo anche meglio adeguare le norme in essi contemplate all'attuale legislazione, prevedere i poteri del pretore e studiare l'elencazione di casi tassativi in modo preciso e confacente.

P A P A L I A. Se la Commissione dovesse respingere il criterio delle ferie agli avvocati per le ragioni che sono state esposte, per parte mia non me ne dorrei, sebbene sia convinto che anche gli avvocati abbiano diritto a provvedere a quelle « riparazioni » e cure che ad una certa età sono indispensabili e che si possono effettuare solo in determinati periodi di tempo.

Se i magistrati si prendono tranquillamente le vacanze, mi pare che, sotto il profilo umano oltre che sotto quello dell'eguaglianza dei diritti, anche gli avvocati debbano poter disporre di un periodo di riposo.

Ma, come ho detto, se si deciderà che le ferie non si debbano concedere, mi rimetterò al volere della Commissione; nel caso però che il diritto alle ferie sia riconosciuto, ciò dovrà essere fatto razionalmente senza che ci sia una categoria di privilegiati e una di

povera gente, costituita, in questo caso, dai penalisti.

Durante i mesi estivi capita di avere un certo numero di udienze per i detenuti, e confesso che personalmente cerco di non avere tali udienze in quel periodo per assicurarmi un po' di tranquillità.

Circa i casi urgenti di cui agli articoli 91 e 92, effettivamente essi possono variare a seconda delle varie interpretazioni; bisogna invece cercare di fissare criteri precisi che dovranno essere sempre osservati.

Per quello che riguarda le raccomandazioni ai magistrati, mi duole dover dire che non sempre i voti che partono dal Ministero, dalla Camera e dal Senato servono a modificare o creare determinate situazioni favorevoli al lavoro professionale degli avvocati.

Vi sono magistrati, lo dico a loro onore, che accettano senz'altro i suggerimenti e cercano in tutti i modi di agevolare la situazione, ma ve ne sono altri che mostrano intolleranza ai richiami.

Questa è la realtà pratica; non si faccia troppe illusioni al Governo delle predisposizioni favorevoli dei giudici, e tenga invece presente che solo la legge può piegare certe resistenze che non sono generali, ma che pure si verificano.

M A S S A R I, *relatore*. Il progetto di legge in esame, riguarda soprattutto gli avvocati penalisti, perchè ritengo che i civilisti abbiano ben poco da chiedere; certamente gli onorevoli senatori sapranno che già da due mesi le cause civili vengono rinviate a ottobre ed oltre, sicchè il pericolo di fastidi durante il periodo feriale non esiste per i civilisti al contrario di quanto avviene per gli avvocati che si occupano della materia penale, io ultimo tra gli ultimi.

Il mimetismo cui accennava il senatore Riccio mi pare che abbia contagiato molta gente, se è vero ciò che si legge nella relazione che accompagna il provvedimento che è stata distribuita dal Senato e non è, quindi, merce di contrabbando.

Da questa risulta che i Consigli dell'ordine degli avvocati di quasi tutta Italia, il senatore Bo, primo relatore di questo provvedimento, i senatori Merlin, Gramegna, Persico e gli onorevoli Mussini e Leone della Commissione giustizia della Camera, furono

tutti d'accordo nel manifestare il loro entusiasmo per questo disegno di legge che esaltarono in tutti i modi.

Ora, il mimetismo che ha invaso o contagiato queste persone, ha contagiato anche la stampa la quale ha elevato inni per il trionfo di questo progetto di legge che nella sua prima presentazione si intitolava « Ferie agli avvocati e procuratori » e oggi, forse più propriamente, si intitola « Sospensione estiva di termini processuali ».

In sostanza di che cosa si tratta?

Di ridurre, non di eliminare, l'opera degli avvocati durante quarantacinque giorni; questo è tutto.

Come ho già detto, per ciò che riguarda i civilisti la questione non offre problemi difficili, mentre invece per i penalisti le cose sono assolutamente diverse.

Anche se questo provvedimento non produrrà grandi, benefici effetti, pure qualche piccola agevolazione la potrebbe portare, se faremo in modo, ad esempio, che il magistrato non abbia il fastidio di studiare e ricercare l'urgenza anche nei casi non previsti dall'ordinamento giudiziario. Se noi approvassimo quella parte del provvedimento che si riferisce alla facoltà del magistrato di riconoscere alle cause carattere d'urgenza, i giudici saranno tormentati in tutti i modi per dover troppo spesso assolutamente riconoscere l'« urgenza ».

Il disegno di legge si occupa anche delle così dette ferie dei pretori

È notorio che la competenza dei pretori è quasi quanto quella del Tribunale; c'è un pretore titolare e poi la delizia di pretori sostituti che hanno quattro udienze ogni settimana durante le quali esaminano quindici o venti cause penali.

Siccome non si può fare, da penalisti, una discriminazione tra cause in Tribunale e in Pretura perchè o si parla nell'una aula o nell'altra, ad una persona o a tre, l'opera dell'avvocato è sempre la stessa, è chiaro che occorre considerare anche i pretori, in quanto sono anche essi giudici e bisogna trattarli alla stessa maniera degli altri magistrati.

Concludo col dire che se effettivamente c'è la possibilità di presentare un nuovo progetto di legge che elimini gli inconvenienti lamentati e risolva la questione, sarebbe utile

che la Commissione non decidesse su questo provvedimento ma lo rinviasse fino a quando non verrà preparato il nuovo testo da esaminare.

D O M I N E D O', *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non mi oppongo a che si accantoni questo provvedimento nell'intesa che il più rapidamente possibile ne venga preparato un altro di modifica agli articoli 91 e 92 dell'ordinamento giudiziario.

J O D I C E. Credo che la discussione, per quanto ampia ed approfondita, non abbia spostato i termini del problema, fissati nella scorsa seduta concludendo che, o si modificano gli articoli 91 e 92, o non si ottiene nessun risultato.

Di fronte ad un articolo quale il 90 dell'ordinamento giudiziario, in cui è detto che i magistrati delle Corti e dei Tribunali godono di sessanta giorni di ferie, consacrati niente meno che al principio dell'anno giudiziario con decreto ministeriale, è veramente un controsenso che gli avvocati debbano elemosinare da un pretore o da un presidente di Tribunale cinque giorni di riposo.

È chiaro che per un'armonia non dico giuridica, ma umana, gli avvocati dovrebbero avere anche loro un periodo di relativa tranquillità.

È chiaro che l'avvocato e soprattutto l'avvocato penalista debba essere garantito contro le sorprese di un Presidente di sezione che dichiara improvvisamente urgente una causa. La questione si riduce nei termini già accennati: occorre modificare l'ordinamento giudiziario e a tali conclusioni eravamo giunti già nella precedente discussione.

Per quanto riguarda l'argomento toccato dal senatore Papalia, devo richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla particolare situazione nella quale si trovano gli avvocati che sono anche dei parlamentari. Noi ci troviamo in una situazione incresciosa, ed alle volte siamo indotti a fare delle brutte figure che, se come avvocati ci lasciano indifferenti dal momento che abbiamo la pelle dura e siamo pronti a tutte le angherie che ci possono essere fatte da parte dei magistrati, come parlamentari ci dispiacciono molto. Abbiamo dovuto sentire (e mi riferisco

soprattutto alla Corte di appello di Napoli) dei magistrati che in pubblico dibattito respingevano la richiesta di rinvio fatta da un parlamentare, dichiarando che l'impegno dei parlamentari alla Camera e al Senato non era rilevante per l'attività giudiziaria. Vi sono, naturalmente, dei magistrati che hanno per noi la massima comprensione, ma ve ne sono altri che sono intolleranti e, vorrei dire, provocanti.

In conclusione il disegno di legge che esamineremo dovrebbe essere accompagnato da un intervento diretto ed efficace del Ministero che tocchi anche il tema degli avvocati che sono anche esponenti parlamentari. In caso contrario, l'attività parlamentare finirà col diventare del tutto incompatibile con quella forense. Sia nei Tribunali che nelle Corti di appello si tiene udienza nei giorni pari come nei giorni dispari. Noi parlamentari abbiamo liberi il lunedì e il sabato, e a me la maggior parte delle cause vengono fissate, appunto, nella giornata di lunedì se la sezione tiene udienza nei giorni dispari, o di sabato se la sezione tiene udienza nei giorni pari. Ritengo che tutti gli uffici giudiziari potrebbero adottare un sistema di questo genere.

A Z A R A. Bisogna tenere presente oltre agli interessi dei magistrati e degli avvocati, anche quelli delle parti, e, soprattutto, in materia penale, quelli riguardanti la libertà personale.

P R E S I D E N T E. Se non si fanno osservazioni, aderendo alla richiesta avanzata dal senatore Massari, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta, per consentire la elaborazione di un nuovo testo.

(Così rimane stabilito)

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione dei minorenni » (1346)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione dei minorenni ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per la parte di propria competenza ».

C A R O L I , *relatore*. Il riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione di minorenni ormai si impone come un atto indifferibile, se si vogliono soddisfare le esigenze sempre più pressanti del servizio cui quel personale è chiamato, e le giuste rivendicazioni del personale stesso.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge in esame sono state largamente e dettagliatamente esposte le ragioni che consigliano le modifiche e le innovazioni, nei ruoli anzidetti, oggi regolati dal regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041.

La principale innovazione riguarda la istituzione di due nuove qualifiche all'apice della carriera del personale di rieducazione, e, precisamente le qualifiche di censore e dirigente di prima classe e di seconda classe col compito di dirigere gli istituti privi di un funzionario della carriera direttiva degli Istituti di prevenzione e di pena.

La direzione di gran parte degli istituti per la rieducazione dei minorenni è già affidata a personale della carriera di concetto che svolge in maniera soddisfacente i relativi compiti che indubbiamente richiedono speciali qualità. È giusto, quindi, che a quel personale venga concessa la possibilità di accedere a qualifiche superiori. Tutto questo, evitando l'appiattimento della carriera, può ripristinare uno stimolo per un più elevato rendimento e contenere l'esodo dei migliori verso altre Amministrazioni.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge è messo in evidenza che l'Amministrazione aveva già avanzato la richiesta di un simile riordinamento, in sede di attuazione della legge delega 20 dicembre 1954, n. 1181, e successivamente, ma che mancò un tempestivo esame.

Fu motivo questo di insoddisfazione e disappunto per il personale interessato, che ormai è tempo di eliminare.

Nel disegno di legge è stabilito che i censori dirigenti di prima classe e di seconda classe coadiuvino i funzionari della carriera direttiva degli Istituti di prevenzione e di pena nella direzione degli istituti di rieducazione per minorenni, e li sostituiscano in caso di assenza e di impedimento; ed è ancora prevista la possibilità che siano preposti alla direzione di quegli istituti in luogo dei funzionari della carriera direttiva.

Altre modifiche e innovazioni riguardano la precisazione dei compiti del personale di rieducazione dei minorenni e i requisiti per l'accesso al relativo ruolo.

Non si provvede nel disegno di legge, per ragione di bilancio, ad un aumento dei ruoli organici, che pur è necessario, tanto che si è costretti a far ricorso, per l'espletamento dei compiti attribuiti al personale di rieducazione o a quello di sorveglianza, a insegnanti di ruolo dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, o ad appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, ma si sono modificati gli organici delle singole qualifiche, sia per consentire l'istituzione delle nuove qualifiche innanzi indicate, sia per adeguare il numero del personale di ogni qualifica al reale fabbisogno, agevolando così un più proporzionato sviluppo di carriera.

Per l'accesso alle carriere si è ritenuto di modificare i requisiti attualmente richiesti, stabilendosi per l'età il limite minimo a 21 anni, invece che a 18, in considerazione dell'opportunità di assicurare, sia pure in via presuntiva, una maggiore capacità ed esperienza nei candidati per lo svolgimento dei compiti cui sono chiamati, ed evitare la possibilità che gli educatori siano di pari età, se non addirittura inferiore, a quella dei minori rieducandi. Viene abolito inoltre il requisito della statura fissato in metri 1,60, sostituendolo con quello più elastico della « idoneità fisica all'impiego ».

Viene ritenuto valido, come titolo di studio, ogni diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, invece che il solo diploma magistrale. Con ciò si è voluto uniformare la norma particolare a quella generale del vigente articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e particolarmente si è voluto contenere l'inconveniente dell'esodo in mas-

sa di funzionari che si verifica, quando essi vengono dichiarati vincitori di concorsi magistrali, per la maggior apertura di carriera del ruolo magistrale, per il fatto che il servizio stesso è più leggero e per il più esteso periodo delle ferie estive.

Si prevede la esclusione dal concorso dei candidati che non risultino appartenenti a famiglia di buona estimazione morale.

Per l'accesso alla carriera di rieducazione è stabilito il concorso per titoli ed esami.

Nei concorsi di accesso ad entrambe le carriere è stata anche aggiunta una prova di attitudine professionale, il cui superamento è ritenuto indispensabile anche per l'accesso senza concorso alla carriera di sorvegliante.

È prevista la possibilità di disporre che il personale delle qualifiche di educatore aggiunto e di educatori pernotti, per esigenza di servizio, nell'istituto e conviva a mensa con i minori. In tal caso l'alloggio e il vitto sono gratuiti.

Per gli educatori aggiunti, invece, che seguono corsi di perfezionamento può essere disposto egualmente il pernottamento nei locali a ciò destinati e la partecipazione alla mensa comune, ma con la gratuità solo per l'alloggio. Altre disposizioni riguardano la concessione dell'alloggio, nei limiti della disponibilità, al personale del ruolo di rieducazione e del ruolo di sorveglianza.

In via transitoria sono previste alcune agevolazioni per l'inquadramento del personale che già presta servizio.

L'onere finanziario per l'applicazione della legge di cui nel disegno in esame è previsto in lire 24.500.000 e viene affrontato con la riduzione di uguale importo del capitolo relativo alle spese per il funzionamento dei centri di rieducazione per minorenni figurante nello stato di previsione delle spese del Ministero di grazia e giustizia.

Concludo, pertanto, la mia relazione raccomandando agli onorevoli colleghi di voler approvare senz'altro il disegno di legge in esame.

R O M A N O . Aderisco pienamente alla relazione fatta dal senatore Caroli, ma desidererei fare due riserve.

Una prima considerazione riguarda la modifica della disposizione che concerne il titolo di studio che viene richiesto per l'ammissione al concorso. Con la disposizione che noi modificheremmo si richiedeva il diploma magistrale, ed era più esatto, secondo il mio punto di vista, in quanto il corso di studi magistrale comporta un esame in pedagogia, che è essenziale per la presa di contatto con il fanciullo. Coloro, infatti che dovranno trattare con i fanciulli, avendo un diploma di geometra o di ragioniere, evidentemente non avranno nessuna nozione di ciò che significa il problema del fanciullo.

L'altra considerazione riguarda l'articolo 10. A mio avviso, infatti, la permanenza con i minori dovrebbe essere costante, sia durante il giorno, sia durante la notte, sia nelle ore di mensa. Dal momento che il pernottamento e la convivenza sono facoltativi, la disposizione finirà per rimanere inattuata, poichè molti cercheranno di evitare di dormire nella camerata. Ora, almeno nei primi anni, ritengo che sarebbe giusto richiedere questo sacrificio, poichè proprio attraverso questo sacrificio si verrebbe a mantenere costante il rapporto tra il fanciullo e l'educatore.

D O M I N E D O' , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Ho apprezzato molto la relazione svolta dal senatore Caroli. Per quanto riguarda le osservazioni fatte dal senatore Romano, vorrei far rilevare anzitutto che la formazione di questi educatori sarà sempre più completa e che vi è una prova di attitudine prevista dalla legge stessa. Per ciò che concerne, invece, la seconda osservazione, pur comprendendo il suo punto di vista, devo far presente che vi possono essere per alcuni educatori delle esigenze familiari tali da impedire loro di dormire fuori casa.

P R E S I D E N T E Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

(Tabelle organiche)

I ruoli organici del personale di educazione e di sorveglianza degli istituti di prevenzione e di pena di cui ai quadri 27 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono rispettivamente sostituiti dai ruoli organici stabiliti dalle tabelle A e B annesse alla presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

(Attribuzioni del personale di rieducazione)

Il personale di cui alla tabella A annessa alla presente legge attende al trattamento rieducativo ed all'osservazione comportamentale dei minori accolti negli istituti di rieducazione, nonché agli altri compiti previsti dagli articoli seguenti.

Al personale previsto nel precedente comma possono essere affidate mansioni di segreteria e di economato.

(È approvato).

Art. 3.

(Attribuzioni del personale di sorveglianza)

Il personale di cui alla tabella B annessa alla presente legge attende ai compiti di vigilanza negli istituti di rieducazione.

Al personale previsto nel precedente comma possono essere affidate altre mansioni esecutive nei centri di rieducazione e negli istituti o servizi da essi dipendenti.

(È approvato).

Art. 4.

(Attribuzioni dei censori dirigenti di prima classe e dei censori dirigenti di seconda classe)

I censori dirigenti di prima classe e i censori dirigenti di seconda classe coadiuvano i funzionari della carriera direttiva degli istituti di prevenzione e di pena nella direzione

degli istituti di rieducazione per minorenni, assolvendo i compiti volta per volta loro affidati, e li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.

I censori dirigenti di prima classe e i censori dirigenti di seconda classe possono altresì essere preposti alla direzione degli istituti di rieducazione per minorenni in sostituzione del personale della carriera direttiva degli istituti di prevenzione e di pena.

(È approvato).

Art. 5.

(Requisiti per l'accesso al ruolo del personale di rieducazione)

Al ruolo del personale di rieducazione si accede mediante concorso per esami e per titoli, a cui possono essere ammessi i cittadini italiani di sesso maschile, in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 32, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni sull'elevazione del limite massimo di età;

b) buona condotta;

c) idoneità fisica all'impiego, da accertarsi mediante visita medica;

d) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Non sono ammessi al concorso coloro che, dalle informazioni raccolte, non risultano appartenenti a famiglia di buona estimazione morale

(È approvato).

Art. 6.

(Titolo e modalità di valutazione)

L'attività rieducativa svolta con qualsiasi qualifica alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia costituisce titolo nel concorso di cui all'articolo precedente ed è valutata dalla Commissione esaminatrice con le modalità stabilite nel bando di concorso.

Per detto titolo non può essere attribuito un punteggio superiore ai quattro decimi.

(È approvato).

Art. 7.

(Prove del concorso di accesso ai ruoli del personale di rieducazione e di sorveglianza)

Le prove del concorso di accesso ai ruoli del personale di rieducazione e di sorveglianza consistono in una prova di attitudine professionale ed in prove culturali.

L'esito favorevole della prova di attitudine professionale è condizione d'ammissibilità alle prove culturali.

(È approvato).

Art. 8.

(Prova di attitudine professionale)

La Commissione esaminatrice valuta l'attitudine professionale dei candidati con le modalità stabilite nel bando di concorso, avvalendosi della consulenza di non più di due tecnici nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

(È approvato).

Art. 9.

(Requisiti per l'accesso degli invalidi di guerra, degli invalidi per servizio e dei sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia al ruolo del personale di sorveglianza)

Il conferimento dei posti in organico, nella qualifica iniziale del ruolo del personale di sorveglianza, agli invalidi di guerra ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, agli invalidi per servizio ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, ed ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia ai sensi dell'articolo 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è subordinato, oltre che al possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, all'esito favorevole di una prova di attitudine professionale.

L'attitudine professionale è accertata da una Commissione nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia e composta dal

Direttore dell'ufficio per la rieducazione dei minorenni della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, e da due tecnici.

(È approvato).

Art. 10.

(Obbligo di pernottamento e mensa)

Per il personale del ruolo di rieducazione che riveste le qualifiche di educatore aggiunto e di educatore, qualora sia incaricato della diretta assistenza rieducativa dei minori, può essere disposto il pernottamento in istituto e la convivenza a mensa coi minori medesimi.

Nel caso suddetto tali impiegati godono di alloggio e di vitto gratuiti.

Per gli educatori aggiunti che seguono corsi di perfezionamento può essere disposto il pernottamento nei locali a ciò destinati e la partecipazione alla mensa comune. L'alloggio è gratuito.

(È approvato).

Art. 11.

(Assegnazione di alloggi)

Salva l'applicazione del primo comma dell'articolo 116 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, al personale del ruolo di rieducazione, con qualifica non inferiore a quella di primo educatore, o comunque stabilmente investito delle funzioni di tale qualifica o di altra superiore, può essere concesso alloggio gratuito nell'interno dell'istituto nei limiti delle disponibilità, in relazione alle funzioni esplicate.

Analoga concessione può essere fatta al personale del ruolo di sorveglianza con qualifica non inferiore a quella di primo aiutante.

(È approvato).

Art. 12.

(Rinvio ad altre norme)

Per quanto non sia diversamente stabilito dalla presente legge, al personale dei ruoli di rieducazione e di sorveglianza si applicano

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere) 50ª SEDUTA (22 giugno 1961)

le disposizioni dei regi decreti 4 aprile 1939, n. 691, e 30 luglio 1940, n. 2041, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(È approvato).

Art. 13.

(Norme transitorie)

I censori aggiunti, gli istitutori e gli istitutori aggiunti in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge, ovvero nominati o promossi a seguito di concorso o di scrutinio in corso di espletamento alla data predetta, assumono rispettivamente, anche se in soprannumero, le qualifiche di primo educatore, educatore ed educatore aggiunto.

I censori che abbiano maturato un'anzianità di cinque anni nella qualifica, e che conseguano la promozione a censore dirigente di seconda classe nel primo scrutinio per merito comparativo espletato dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono ammessi allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a censore dirigente di prima classe quando abbiano maturato diciotto mesi di anzianità nella qualifica.

Gli aiutanti di seconda classe e gli aiutanti aggiunti, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge occupano posti eccedenti l'organico fissato con la tabella B annessa alla presente legge, sono mantenuti, anche se in soprannumero, nelle rispettive qualifiche.

(È approvato).

Art. 14.

(Onere finanziario)

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1960.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 24 milioni 500 mila, si provvederà, nell'esercizio 1960-61 e successivi, con riduzione per il predetto ammontare, del capitolo relativo alle spese per il funzionamento dei centri di riduzione per minorenni dello stato di previsione delle spese del Ministero di grazia e giustizia.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Propongo di sopprimere il primo comma di questo articolo e di aggiungere, alla fine dello stesso, il seguente comma:

« La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

Propongo inoltre di sostituire nel secondo comma l'espressione « 1960-61 » con l'altra « 1961-62 ».

Metto ai voti l'emendamento soppressivo del primo comma dell'articolo 14.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento modificativo al secondo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo da me presentato.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 14, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'allegata tabella A, di cui do lettura.

TABELLA A

ORGANICO DEL RUOLO DEL PERSONALE DI RIEDUCAZIONE

Coefficiente	Qualifica	Organico
500	censore dirigente di prima classe	n. 6
402	censore dirigente di seconda classe	» 24
325	censore	» 30
271	primo educatore	» 40
229	educatore	} » 60
202	educatore aggiunto	

(È approvata).

Passiamo ora all'esame dell'allegata tabella B, di cui do lettura:

TABELLA B

ORGANICO DEL RUOLO DEL PERSONALE DI SORVEGLIANZA

Coefficiente	Qualifica	Organico
271	aiutante principale	n. 14
229	primo aiutante	» 36
202	aiutante di prima classe	» 50
180	aiutante di seconda classe	} » 100
157	aiutante aggiunto	

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari